

Egr. Sig.ri
Daniele Vanoli
Diego Colosimo
Consiglieri Comunali
Di Calolziocorte

A mezzo e-mail

Milano, 8 novembre 2019

Regolamento Comunale disciplinante il Piano di governo per strutture di accoglienza

Spett. li Consiglieri Comunali di Calolziocorte,
avete chiesto alla nostra associazione ITALIASTATODIDIRITTO di valutare eventuali profili giuridici critici della rinnovata bozza di Piano di governo per le strutture di accoglienza dei migranti all'interno del territorio comunale di Calolziocorte.

Nel ribadire la piena disponibilità dell'Associazione a effettuare ulteriori approfondimenti, anche nell'ottica di un'impugnativa giudiziale del Regolamento, esponiamo di seguito i vizi di nullità e illegittimità, già evidenziati in relazione ai testi precedenti, che paiono caratterizzare anche la riformata disciplina in esame.

*** **

I. Premessa

Con una prima bozza di regolamento sulle strutture di accoglienza risalente al mese di aprile del 2019, il Consiglio Comunale di Calolziocorte aveva previsto l'introduzione di una disciplina locale concernente la gestione degli insediamenti dei centri di accoglienza per migranti.

La prima versione del documento presentava diversi profili critici, evidenziati nel nostro parere del 18 aprile u.s., specie in relazione all'individuazione di zone "sensibili" in cui la presenza di alloggi per migranti sarebbe stata vietata o soggetta a nullaosta.

A luglio del 2019, anche a seguito di numerose proteste sociali, il Comune ha ritenuto di rivedere la disciplina in questione, elaborando una nuova bozza di regolamento, asseritamente preordinata all'*«esclusivo obiettivo di favorire la migliore integrazione»* dei rifugiati e dei richiedenti asilo nella collettività comunale.

Senonché, anche la seconda bozza presentava profili di nullità e illegittimità, avuto riguardo al difetto assoluto di attribuzione del Comune di adozione della disciplina in questione.

ITALIASTATODIDIRITTO

Detti profili critici sono stati dettagliatamente evidenziati nel nostro successivo parere del 19 luglio 2019.

Senza voler qui riprendere le già svolte considerazioni sul carattere discriminatorio del Regolamento, lesivo del diritto di proprietà e del principio di libera prestazione dei servizi, preme in questa sede ribadire come la disciplina sulle strutture di accoglienza appaia (ancora e necessariamente) priva di fondamento normativo ed esuli del tutto dalla sfera di competenza comunale.

II. La rinnovata bozza di Regolamento e il persistente difetto assoluto di attribuzione

Il nuovo testo, i cui articoli appaiono quasi completamente sovrapponibili alla precedente versione, richiama in premessa la disciplina nazionale di cui al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nel tentativo di fornire una copertura normativa alla regolamentazione comunale.

Secondo il Regolamento, a mente dell'art. 11 co. 2 del D.Lgs 142/2015 le strutture di accoglienza sarebbero individuate dalle Prefetture sempre dopo aver «*sentito l'Ente locale nel cui territorio è stata individuata la struttura*»; in tal quadro, il testo comunale individuerrebbe un piano di collocazione delle strutture «*al fine di fornire adeguate e motivate valutazioni all'Ente superiore in caso di insediamento*».

Sennonché, la consultazione degli enti locali interessati (oltretutto non vincolante) risulta limitata dall'art. 11 del D.Lgs. 142/2015 alle ipotesi di misure straordinarie di accoglienza, laddove sia necessario porre in essere strutture temporanee.

Infatti, in linea di principio, l'individuazione e la collocazione delle strutture è demandata ai Tavoli di coordinamento regionali insediati presso le Prefetture, che stabiliscono i criteri di localizzazione e i criteri di ripartizione all'interno della Regione (art. 16 co. 3 D.Lgs. 142/2015).

In detto contesto normativo, caratterizzato dalla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno e delle Prefetture, appare evidente come la consultazione degli enti locali assuma un ruolo residuale, restando limitata a ipotesi straordinarie; ove, per motivi di urgenza, le competenti autorità nazionali non abbiano disponibilità di compiere un'istruttoria completa in tempi rapidi senza coinvolgere gli enti locali di riferimento.

D'altro canto, anche laddove la disciplina in questione prescrivesse in ogni caso la consultazione dell'ente locale interessato, non pare possibile che il parere comunale possa essere reso a priori attraverso l'elaborazione di un regolamento idoneo a sostituire (per qualunque consultazione futura) il procedimento istruttorio che (caso per caso) dovrebbe fondare il parere stesso.

Neppure pare rilevare – ai fini della competenza comunale - il ripetuto coinvolgimento della Prefettura per l'adozione dei provvedimenti comunali ritenuti opportuni (artt. 4, 9, 10 e 11 del Regolamento): come già espresso nel precedente parere del 19 luglio, la materia della gestione dei migranti rientra nella sfera di competenza dello Stato (art. 117 co. 2 della Costituzione); più precisamente, del Ministero dell'Interno a livello nazionale e delle Prefetture a livello locale.

In altri termini, il mero intento di consultare l'amministrazione *ex lege* competente non pare sufficiente a "coprire" l'incompetenza assoluta del Comune ad adottare i provvedimenti in questione, tra cui *in primis* il citato Regolamento.

Solo la Prefettura può individuare le strutture idonee ad accogliere i migranti e i criteri di loro collocazione, non residuando in capo agli enti locali nessun potere sostitutivo di valutazione discrezionale, neppure qualora il Comune si impegnasse a consultare la Prefettura.

In tal quadro, appare ancor più illegittima l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio derivante dal mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento comunale (art. 17): se il Comune è incompetente a dettare una disciplina sulle strutture di accoglienza, a maggior ragione è incompetente anche a stabilire le sanzioni per la violazione della medesima disciplina.

Infine, appare inconferente il richiamo a un presunto accordo tra Prefettura, Comuni e Comunità Montana della Valsassina, il quale legittimerebbe il limite di migranti ospitabili nel territorio di Calolziocorte stabilito dal Regolamento, pari a 40 persone al massimo: non foss'altro perché il bando di gara della Prefettura di Lecco per il servizio di accoglienza temporanea all'interno della Provincia di Lecco tra settembre 2018 e agosto 2019 individua, in base alle quote di riparto ANCI, una disponibilità di 42 persone per il Comune di Calolziocorte, con 17 ulteriori posti richiesti in ampliamento al Ministero (Allegato 2, Bando di gara n. 67/2018 CIG 74985005F3).

Sicché, anche sotto questo profilo, pare emergere l'illegittimità del Regolamento comunale in analisi, laddove intende sostituirsi (oltretutto con prescrizioni dal carattere fortemente discriminatorio) a una disciplina esistente riservata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.

In conclusione, la rinnovata proposta di Regolamento sulle strutture di accoglienza presenta le criticità già evidenziate nei nostri precedenti pareri, atteso che il Comune appare agire nel più assoluto difetto di attribuzione, una incompetenza che il richiamo a finalità asseritamente legittime (quali l'elaborazione di un quadro di valutazione per i successivi pareri che fossero richiesti dalla Prefettura) non vale ad eludere.



Auspichiamo che le rinnovate considerazioni sulle criticità del provvedimento in analisi possano condurre le Istituzioni comunali ad abbandonare definitivamente l'iniziativa intrapresa, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento nazionale.

Con i migliori saluti.

Avv.to Maurizio Zoppolato

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maurizio Zoppolato", written in a cursive style.

Avv. Simona Viola

Presidente di ITALIASTATODIDIRITTO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Simona Viola", written in a cursive style.